

Verbale n° 89 del giorno 8 maggio 2020

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Provincia di MODENA

OGGETTO: *Parere sulla proposta di acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ovvero sia delle società UHA S.r.l., Uniproject s.r.l., Unirecuperi s.r.l. e Picena Depur Scarl e loro società controllate e collegate.*

Il Revisore Unico del comune di Novi di Modena

Il sottoscritto Gabriele Mantovani, Revisore unico del comune di Novi di Modena, esaminata la documentazione trasmessa dall'Ente locale, in relazione all'emissione del parere ex art. 239 TUEL, in data 30 aprile 2020 (prot. N. 5885/2020), composta da:

0. missiva a firma della Presidente di Aimag s.p.a.;
1. Operazione Unieco - Dossier di approfondimento per Comune;
2. Aimag s.p.a. - gara cessione D.A.A. di Unieco s.c. in l.c.a. - parere inerente il punto III e, in parte qua, i punti VI e VII della delibera C.C.;
3. Operazione Unieco - Dossier di approfondimento per Comune - SR punti VI e VII;
4. Aimag - Comunicazione procedura di gara;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 4, 5 e 7 del citato disposto normativo che prevedono le finalità perseguibili a mezzo dell'acquisizione di partecipazioni da parte degli enti locali e un obbligo di motivazione analitica relativa al fatto che le acquisende partecipazioni siano necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;

Tenuto conto e preso atto

- della documentazione pervenuta dalla società Aimag spa sopra richiamata;
- degli orientamenti assunti dagli organi apicali di AIMAG con i documenti trasmessi e preventivamente approvati dal suo Consiglio di Amministrazione nei mesi precedenti;
- del precedente parere dello scrivente Revisore unico sull'oggetto emesso in data 2 marzo 2020;
- di quanto emerge dalla documentazione istituzionale e statutaria conosciuta in relazione agli ambiti di intervento ed alle attività del Gruppo AIMAG spa ovvero sia che:

1) "Aimag s.p.a. è società *multiutility* a capitale misto, soggetta al controllo delle amministrazioni pubbliche partecipanti, riconducibile al modello di cui all'art. 6, comma 1, D.lgs n. 175/2016 (TUSPP), in quanto svolge "... attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ...", avente natura di società mista, esercitando il controllo sulle altre società del gruppo indirettamente

partecipate dai Comuni e svolgendo attività di produzione di beni e servizi direttamente e per il tramite delle società controllate (art. 3 Statuto);

2) le attività del Gruppo Aimag, conformemente all'oggetto sociale della capogruppo (art. 3, c. 1, Statuto), riguardano *"la produzione di servizi di interesse generale e le attività imprenditoriali in regime di concorrenza nel mercato consentite dall'ordinamento"*, nonché *"ogni altra attività e servizio attinente e connesso all'oggetto, nessuno escluso"* (art. 3, c. 2 Statuto), senza vincoli territoriali, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore (art. 3, c. 3, Statuto)".


Preso ulteriormente atto e considerato che

- Aimag è una società per azioni multiutility con controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 lett. m) del D. Lgs. 175/2016, ovvero sia un controllo ex art. 2359 C.C., sulla base dell'esistenza di un patto parasociale che vincola la parte pubblica, anche alla luce dell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, in presenza di un capitale sociale ordinario di Aimag detenuto per il 65% da 21 Comuni ricompresi tra le Province di Modena e Mantova i quali agiscono in forza di patti parasociali ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) del D.lgs. 175/16 e provvedono alla nomina di tutti e cinque gli amministratori della società. Le restanti azioni sono detenute per il 25% da HERA SpA, per il 7,50% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e per il 2,50% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- la partecipazione alla gara in esame costituisce una fattispecie riconducibile alla ipotesi di acquisto di partecipazioni indirette dei Comuni soci di Aimag s.p.a. delle *holding* UHA s.r.l. e UCH s.r.l. e loro controllate e collegate, che rappresentano l'assetto societario della Divisione Ambiente Allargata di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, nonché di Uniproject s.r.l., Unirecuperi s.r.l. e Picena Depur s.c.a.r.l., società che integrano la Divisione Ambiente Allargata oggetto di cessione unitaria;
- in ragione di ciò, a ciascun Comune socio di Aimag s.p.a., compete deliberare ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 2, e dei vincoli di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 9bis, del medesimo Testo Unico (T.U.S.P.P.);
- la partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura di gara per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa e lo svolgimento della relativa attività imprenditoriale, riconducibile all'oggetto sociale di Aimag s.p.a. (art. 3, Statuto), sia nell'ambito dei territori dei Comuni soci ed in favore della collettività di riferimento, sia in altri ambiti del territorio nazionale in regime di concorrenza nel mercato, quali consentite dall'ordinamento, può ritenersi astrattamente legittima qualora venga rispettato il principio di convenienza economica, sostenibilità finanziaria ed incremento della ricaduta economica sul territorio dei Comuni soci, anche mediante l'utilizzo del dividendo per gli azionisti, in considerazione dei dati economici evidenziati nel piano industriale relativo all'operazione di acquisizione.

il Revisore Unico Contabile in adempimento della previsione di cui all'art. 239 del TUEL rileva quanto segue:

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso Il Comune di Novi di Modena.

OMISSIS



In conclusione il Revisore Unico contabile rileva:

- 1) La sostanziale assenza nel Piano di un'analisi di sensitività e di un'analisi di scenario oggetto di "stress";
- 2) La sostanziale carenza dei requisiti di chiarezza, trasparenza ed affidabilità nella documentazione consegnata;
- 3) La mancanza corrispondenza fra i rilievi, con annessa richiesta documentale, sollevati nel precedente parere dello scrivente Revisore Unico contabile e gli atti oggetto di ostensione.

Sulla base dei rilievi di cui sopra e con ogni riserva

Esprime parere NON favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

8 maggio 2020


Il Revisore Unico contabile
Dott. Gabriele Mantovani